

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANONE

Presentata il 27 aprile 1983

Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 532, concernente disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro.

Misure alternative alla carcerazione preventiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione nel nostro sistema di procedura penale del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte del Tribunale della libertà ha senz'altro avuto un ruolo importante per la salvaguardia e la realizzazione di quelle garanzie fondamentali dell'individuo sancite dalla nostra Costituzione.

È stato, però, rilevato che tale istituto così concepito potrebbe anche non arrivare a conseguire in pieno tale finalità.

Nella prassi già instauratasi è, infatti, concesso al magistrato, che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre, di formulare un parere scritto sull'istanza di riesame, fatto che potrebbe avere contribuito al verificarsi dell'alta percentuale di rigetti delle istanze presentate.

Si è ritenuto che non consentire alla difesa dell'interessato di conoscere e replicare alle tesi espresse nel parere di cui sopra, considerando che la decisione del tribunale sulla istanza viene espressa

in camera di consiglio senza la presenza delle parti, costituisca una violazione del principio generale secondo il quale alla difesa dell'imputato spetta l'ultima parola prima che il giudice penale assumi la propria determinazione.

È in considerazione di ciò che abbiamo ritenuto necessario presentare la presente proposta di legge per modificare il dettato dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale introdotto dalla legge 12 agosto 1982, n. 532.

Tale progetto si compone di due articoli in cui si prevede la possibilità che il difensore sia presente in camera di consiglio e possa illustrare il ricorso del proprio assistito.

Si prevede, inoltre, che qualora il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, depositi atti o scritti successivi al predetto provvedimento, gli stessi dovranno essere esaminati dal difensore in camera di consiglio, senza avere diritto a rinvii.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Il difensore è sempre ammesso ad illustrare in camera di consiglio la richiesta di riesame.

Qualora l'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame depositi atti o scritti successivi al provvedimento medesimo gli stessi devono essere esaminati dal difensore in camera di consiglio, senza aver diritto a rinvio ».

ART. 2.

Nel terzultimo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale le parole « comma precedente » sono sostituite con le parole « terzo comma ».